

CONVENZIONE

TRA AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO E ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA PER L'AMPLIAMENTO DEL QUESTIONARIO DELL'INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE CONCERNENTE ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA PER IL PERIODO 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019

L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito Autorità), con sede in piazza Cavour 5, 20121 Milano, codice fiscale n. 97190020152, nella persona del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse, ing. Alberto Grossi, domiciliato per la carica presso tale sede

E

l'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito Istat), con sede in via Cesare Balbo 16, 00184 Roma, codice fiscale n. 8011181058, nella persona del Direttore Centrale per delle statistiche socio-demografiche ed ambientali, Dott. Saverio Gazzelloni, domiciliato per la carica presso tale sede

Premesso che:

- tra le finalità dell'Autorità vi sono quelle di garantire e promuovere la concorrenza e l'efficienza nei servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia elettrica e del gas, nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e redditività;
- l'Autorità studia l'evoluzione dei settori dell'energia elettrica e del gas e svolge rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e sull'efficacia dei servizi;
- l'Istat, a norma dell'art. 15, comma 1, lett. *b)* ed *f)* del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 istitutivo del Sistema statistico nazionale, ha tra i propri compiti quello di effettuare rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale affidate alla sua esecuzione e di realizzare studi e ricerche su fenomeni di interesse nazionale;
- ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. *n)*, del d.lgs. n. 322/1989 l'Istat provvede alla esecuzione di particolari elaborazioni per conto di enti e privati, remunerate a condizioni di mercato;
- l'art. 9 del d.lgs. n. 322/1989, e successive modificazioni, il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e il *Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema*

Statistico Nazionale (Allegato A.3 del d.lgs. n. 196/2003) dettano, rispettivamente, disposizioni in materia di tutela del segreto statistico e di protezione dei dati personali, con particolare riguardo ai trattamenti effettuati per finalità statistiche dai soggetti del Sistema statistico nazionale;

- l'Istat effettua annualmente l'Indagine Multiscopo sulle Famiglie "Aspetti della vita quotidiana";

Considerato che:

- l'Autorità e l'Istat hanno sottoscritto una Convenzione per l'ampliamento del questionario dell'Indagine Multiscopo sulle Famiglie "Aspetti della vita quotidiana" relativa agli anni 1998, 1999 e 2000, rinnovata annualmente per gli anni 2001-2003 e, successivamente, rinnovata per i quinquenni 2005-2009 e 2010-2014;
- è interesse dell'Autorità e dell'Istat proseguire la collaborazione instaurata con la Convenzione sopra citata anche per gli anni 2015-2019.

Tutto ciò premesso e considerato, quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, l'Autorità e l'Istat convengono quanto segue:

Articolo 1

Oggetto

1. L'Autorità e l'Istat intendono proseguire per il periodo 2015-2019 la collaborazione avviata nel 1998 e rinnovata da ultimo per il quinquennio 2010-2014. A tale scopo, le Parti concordano di confermare, nel questionario dell'Indagine Multiscopo sulle Famiglie "Aspetti della vita quotidiana" relativa agli anni 2015-2016-2017-2018-2019, i quesiti sulla soddisfazione delle famiglie per gli usi domestici dell'energia elettrica e del gas e del sistema idrico, così come indicato nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 2

Compiti dell'Istat

1. L'Istat si impegna a:
 - a) progettare e realizzare tutte le fasi della rilevazione;

- b) fornire all’Autorità, entro un anno dalla data di ciascuna rilevazione di cui all’art. 1, i dati elementari corretti relativi ai quesiti di cui all’Allegato 1, inclusi i riferimenti alle principali caratteristiche socio-demografiche della famiglia, in una forma che non ne consenta la riferibilità, neppure indiretta, a singoli individui e a singole imprese o enti e i risultati definitivi derivanti dalla elaborazione delle risposte fornite ai quesiti di cui all’Allegato 1 inseriti nel questionario dell’Indagine Multiscopo sulle Famiglie.

Tali risultati comprenderanno tabelle contenenti:

- frequenze semplici delle risposte relative all’intero campione;
- incroci tra le risposte relative alle domande sui servizi di erogazione di energia elettrica e di gas e sul sistema idrico e le informazioni relative alle ripartizioni geografiche, alle regioni e alla tipologia di comune;

- c) consentire il raffronto con i risultati relativi agli anni precedenti.

Articolo 3 Conferma annuale

1. Ogni anno, entro quattro mesi dalla data di inizio della rilevazione, l’Istat comunica all’Autorità la numerosità campionaria e la tempistica previsti per lo svolgimento dell’Indagine Multiscopo sulle Famiglie “Aspetti della vita quotidiana” corrente, nonché eventuali variazioni intercorse. Entro trenta giorni dalla comunicazione dell’Istat, l’Autorità dà conferma dei quesiti da inserire nel questionario.

Articolo 4 Ulteriori impegni dell’Istat

1. Oltre a quanto previsto al precedente art. 2, l’Istat si impegna a fornire all’Autorità la consulenza statistica per l’estensione al periodo 2015-2019 delle analisi secondarie sui dati raccolti nel periodo 1998-2014.
2. Qualora l’Autorità intenda pubblicare i risultati delle elaborazioni di cui al precedente art. 2 ovvero i risultati delle analisi citate al precedente comma 1, fermo restando il rispetto della normativa di cui al comma 2 dell’art. 5, può richiedere all’Istat la consulenza metodologica e statistica necessaria per la realizzazione di uno studio, eventualmente da pubblicare, dal quale risulti la collaborazione fornita.

Articolo 5 Titolarietà dei dati, protezione dei dati personali e segreto statistico

1. I risultati dell'indagine di cui all'art. 1 sono di esclusiva proprietà dell'Istat che ne è unico titolare ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. L'Autorità può pubblicare i risultati dell'indagine nella propria relazione annuale e sui propri mezzi di comunicazione, previa citazione della fonte.
2. Nella esecuzione della presente Convenzione le Parti si obbligano al rispetto della normativa in materia di tutela del segreto statistico (art. 9 del d.lgs. n. 322/1989) e di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003), con particolare riguardo all'obbligo di diffondere i dati solo in forma aggregata, secondo modalità che non consentano, neppure indirettamente, di identificare gli interessati.
3. I dati elementari anonimi forniti dall'Istat ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) della presente Convenzione possono essere utilizzati dall'Autorità esclusivamente per fini statistici e non possono essere ceduti a terzi, a titolo gratuito o oneroso, neppure in forma parziale.

Articolo 6

Norme regolatrici della Convenzione

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano le vigenti norme sulla contabilità di Stato, le disposizioni del codice civile e ogni altra normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

Articolo 7

Aspetti finanziari

1. L'Autorità si impegna a corrispondere all'Istat per l'indagine un compenso annuo di euro 65.000,00 (sessantacinquemila), esclusa IVA. Detto compenso verrà liquidato dietro presentazione di regolare fattura e di relazione tecnica sulle attività svolte, da trasmettere entro il 31 dicembre degli anni 2015-2016-2017-2018-2019, a fronte della consegna dei dati elementari corretti e degli elaborati previsti dal precedente articolo 2, lettera b).

Articolo 8

Durata

1. La presente Convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2019, salvo diversa comunicazione di una delle Parti. La comunicazione delle condizioni ostative alla prosecuzione della presente Convenzione dovrà essere effettuata dalla Parte interessata entro il 31 agosto di ogni anno.

Articolo 9
Risoluzione

1. La presente Convenzione può essere risolta, su richiesta di ciascuna delle Parti, per grave inadempienza dell'altra Parte agli impegni assunti con la Convenzione. In tal caso, la Parte interessata notificherà all'altra Parte la propria intenzione di avvalersi della presente clausola, invitandola a provvedere all'adempimento entro il termine indicato nella comunicazione stessa. Trascorso il predetto termine, se la Parte inadempiente non avrà provveduto, la risoluzione della Convenzione avverrà di pieno diritto fatti salvi gli obblighi derivanti da inadempimento colposo.

Articolo 10
Foro competente

1. La presente Convenzione, redatta in triplice copia, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso e a spese della Parte richiedente.
2. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, in relazione all'interpretazione e all'esecuzione della Convenzione che non sia possibile definire in via amministrativa, è competente il Foro di Roma.

Istituto nazionale di statistica
(Direttore Centrale per delle statistiche
socio-demografiche ed ambientali)

Autorità per l'energia elettrica e il gas
(Il Direttore della Direzione Affari
Generali e Risorse)